

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 15 del 24/12/2024

OGGETTO: parere su proposta di deliberazione consiliare avete ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2023"

Il Revisore unico del Comune di San Salvatore di Fitalia, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 10 del 11/04/2024, esaminata la documentazione pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 24/12/2024, composta da:

- proposta di deliberazione consiliare avete ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2023";

Richiamati

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica T.U.S.P.;
- il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175);
- l'art. 4, co. 1, del predetto Testo Unico, che prescrive che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 2 del predetto Testo Unico che obbliga il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Atteso che l'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

Considerato che le disposizioni del Testo Unico sulle Società Partecipate (T.U.S.P.) devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che :

- il Comune di San Salvatore di Fitalia rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la sopra citata disciplina;
- il Consiglio Comunale ha definito ed approvato, con delibera n. 13/2017 la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune procedendo ad attivare l'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto;
- dalla proposta deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto si evince la partecipazione dell'ente alle seguenti società con l'indicazione dell'esito della rilevazione:

	Denominazione sociale	Attività svolta	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
1	ATO ME I SPA IN LIQUIDAZIONE	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale -	0,1347%	IN LIQUIDAZIONE
2	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA CONSORTILE S.P.A	Organizzazione 0,1347% 0,78% territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	0,78%	MANTENIMENTO
3	ASMEL CONSORTILE S.C.A.R.L.	Società ausiliaria di comunità	0,027%	MANTENIMENTO

- le società sopra elencate sono quelle costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- pertanto, esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle sopra indicate società;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13/2017 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

- **Dato atto** dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare i costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti nel territorio.
- **Considerato** che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibile di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie anche di modesta entità.

• **Il Revisore**

- Pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali:

• **Ha accertato:**

- che, viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

• **Visti**

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- I pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 d.lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi competenti in data 24/12/2024;

• **Esprime**

- per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2023".

Invita l'Ente a:

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo;
- vigilare con la massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- dare maggiore evidenza delle attività svolte e degli obiettivi conseguiti rispetto al piano adottato per l'anno precedente.
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di tutte le società partecipate, copia delle delibere del Consiglio Comunale in questione;

Il Revisore unico

Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davì
